



CITTA' DI TORINO

EMENDAMENTO DI PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO

EM. ID 3 su PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE PODG 2021/36322

La Consigliera Ravinale Alice

Propone di sostituire nel testo a pagina 2 da riga 12

A pag. 2, riga 12, sostituire il testo del secondo alinea del "CONSIDERATO CHE" con il seguente testo:

"

- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 218 del 23 novembre 2021 (successiva alla presentazione del disegno di legge), ha dichiarato incostituzionale, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 41 della Costituzione, l'art. 177 del Codice Appalti (L. 50/2016) che imponeva ai soggetti pubblici titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere di affidare mediante procedura ad evidenza pubblica una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro, limitando al 20% residuo la quota realizzabile ricorrendo all'in house. La Corte ha in particolare sottolineato, con riferimento alla tutela della concorrenza sviluppatasi in seno al diritto dell'Unione Europea, che "la disamina dell'evoluzione normativa a livello europeo restituisce l'immagine di una disciplina in costante oscillazione ma comunque piuttosto stabile nell'escludere un radicale obbligo di affidamento a terzi, finanche per le concessioni già assentite, rinnovate o prorogate";
- l'Art. 6, quindi, nega la volontà popolare di cui al referendum del 2011 e inoltre pare collocarsi in piena continuità con l'art. 177 del Codice Appalti di cui è stata di recente dichiarata l'incostituzionalità, e ciò senza alcuna imposizione derivante da vincoli europei;
- ai sensi dell'art. 3 del TUEL i Comuni, definiti quali enti locali che rappresentano la propria comunità, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo, hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nei limiti di legge e, ai sensi dell'art. 13 del TUEL "spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico";
- l'Art. 6, che costituisce un esercizio estensivo della potestà legislativa esclusiva di cui all'art. 117, co. 2 lett. p) Cost., mette quindi in discussione alla base la funzione pubblica e sociale dei Comuni e la loro autonomia, costringendoli di fatto al ruolo di enti unicamente deputati a mettere sul mercato i servizi pubblici di propria titolarità, con grave pregiudizio dei propri doveri di garanti dei diritti della comunità di riferimento come definiti dal TUEL;"

24/01/2022

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Alice Ravinale